

## **REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO**

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 15 del 11.02.2005

## **REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO**

### **Art. 1:FINALITA'**

Il presente regolamento disciplina le funzioni e le procedure d'intervento del Difensore Civico del Comune di Medesano, in attuazione dell'art. 82 dello Statuto.

### **Art. 2:INDIPENDENZA DEL DIFENSORE CIVICO**

Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena autonomia, non essendo sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, secondo le modalità e procedure d'intervento individuate nel presente regolamento.

### **Art. 3:FUNZIONI**

Il difensore civico assicura senza alcun onere a carico del richiedente, nei limiti e secondo le modalità del presente regolamento, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi dei cittadini e degli enti, dei residenti e degli utenti dei servizi singoli o associati.

Il difensore civico interviene:

- su richiesta scritta di chiunque, cittadino o ente o associazione operante sul territorio, ritenga lesa o messo in pericolo un proprio interesse da provvedimenti, atti, fatti e comportamenti dell'amministrazione comunale o delle società ed enti controllati dal Comune.
- in tutti i casi in cui sia stato segnalato o abbia individuato qualche abuso, disfunzione, carenza o ritardo nell'azione amministrativa che abbia comportato violazione delle regole di imparzialità e di buon andamento della Pubblica amministrazione.

Il Difensore Civico può:

- a) fornire indicazioni ai soggetti interessati in ordine ad altre e complementari forme di tutela che consentano di perseguimento della tutela dei diritti;
- b) consigliare gli interessati circa le iniziative da assumere nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- c) nell'ipotesi di vertenza che coinvolgano cittadini del Comune di Medesano e pubbliche amministrazioni diverse dal predetto Comune, consigliare ed indirizza l'istanza ai difensori civici competenti;
- d) indirizzare e consigliare la tutela dei diritti facilitando il collegamento tra i cittadini e le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori;
- e) esperire tentativi di conciliazione tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale, suggerendo le soluzioni più idonee al raggiungimento di un accordo;
- f) esperire tentativi di conciliazione tra privati in veste di arbitro conciliatore, se richiesto dagli interessati;

### **Art. 4: LIMITI ALL'INTERVENTO**

Il Difensore Civico non può:

- a) agire per la tutela di posizioni e diritti connessi al rapporto di lavoro su richiesta di dipendenti dell'Amministrazione Comunale;
- b) curare i ricorsi agli organi di giustizia civile, amministrativa o tributaria, per conto

dell'Amministrazione Comunale;

c) intervenire nell'ambito di controversie tra l'Amministrazione Comunale e appaltatori, concessionari, fornitori di beni e servizi, professionisti e lavoratori autonomi;

d) intervenire su atti dell'Amministrazione di contenuto meramente politico;

e) intervenire su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi avanti ad organi di giustizia civile, amministrativa o tributaria.

f) intervenire su provvedimenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria.

g) agire su richiesta dei consiglieri comunali per atti adottati dal Comune.

#### Art. 5: AMBITO DI INTERVENTO

Per l'esercizio delle sue funzioni, il Difensore Civico ha il diritto di accesso agli atti in conformità alla legge n. 241/1990, avendo facoltà di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi, ed altresì di richiederne copia senza alcuna spesa.

La richiesta di accesso ad un documento comporta la facoltà di accedere anche agli altri documenti nello stesso richiamati.

La consultazione e l'ottenimento di copia devono essere assicurati entro 20 giorni dalla richiesta.

Il Difensore Civico ha facoltà di chiedere notizie e chiarimenti all'Amministrazione nella persona del responsabile del procedimento e/o del responsabile di settore, che possono essere formalmente convocati.

Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni d'ufficio o che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi di legge.

#### Art. 6: MODALITÀ PROCEDURALI

Il Difensore Civico istruisce ogni singola pratica, disponendo la riunione delle pratiche simili o aventi ad oggetto la stessa problematica.

Preliminarmente, il Difensore Civico procede alla valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza, procedendo all'archiviazione della medesima ove né ravvisi l'inammissibilità per difetto di competenza o, qualora ritenga che l'istanza rientri nella competenza del Difensore Civico provinciale o regionale, la trasmette ai rispettivi uffici, dandone comunicazione all'interessato.

L'archiviazione dovrà essere comunicata all'istante mediante lettera motivata.

Ritenuta ammissibile l'istanza, il Difensore Civico provvederà ad informare il responsabile del procedimento il quale procederà ad un esame istruttorio della pratica unitamente al Difensore Civico.

L'esame congiunto della pratica ha l'obiettivo di ricercare i correttivi o le soluzioni che contemperino gli interessi dell'istante con gli interessi dell'Amministrazione.

Nel compimento degli atti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi, il responsabile del procedimento dovrà dar conto delle osservazioni avanzate dal Difensore Civico, precisando gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto, in tutto o in parte, di accogliere le osservazioni ed i suggerimenti del Difensore Civico.

Il difensore Civico dà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri rilievi ed osservazioni, a chi ne ha promosso l'intervento nonché all'amministrazione comunale.

Il difensore Civico svolge i propri compiti dandone pubblicità attraverso la presentazione di una relazione sul proprio operato al Consiglio Comunale entro il 31 marzo di ogni anno.

La relazione non può contenere riferimenti a singole persone o associazioni.

#### Art 7:MEZZI E STRUMENTI

L'Amministrazione comunale mette a disposizione del Difensore Civico locali adeguati, attrezzature e materiale di cancelleria necessario per l'efficiente svolgimento delle funzioni.  
Al Difensore Civico spetta, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del proprio incarico secondo le modalità e nelle misure previste dalla legge per gli amministratori comunali, un'indennità mensile stabilita dalla giunta comunale con apposito atto.

#### Art 8:ELEZIONE E REQUISITI

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, ai sensi e nelle forme previste dall'art. 82 dello Statuto, su proposta del Sindaco.  
La nomina del Difensore Civico è subordinata all'acquisizione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti.  
Il difensore Civico è eletto tra i Cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità per l'elezione a Consigliere comunale, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o equipollenti e che abbiano maturato una pluriennale esperienza professionale, di docenza o di pubblico impiego che comprovi la necessaria competenza in discipline giuridico-amministrative.

#### Art 9:CAUSE OSTATIVE E DECADENZA

Il difensore civico non può svolgere attività né avere impegni o incarichi, anche non retribuiti, che comportino un conflitto d'interessi con l'amministrazione, ovvero che contrastino con la sua posizione di indipendenza e autonomia verso l'amministrazione.  
Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico:  
a) coloro per i quali esiste una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste per i Consiglieri comunali;  
b) il Sindaco, i Consiglieri comunali, gli assessori e chiunque ricopra cariche elettive ;  
c) coloro che hanno ricoperto al carica di Sindaco, di consigliere comunale e assessore nel Comune di Medesano negli ultimi dieci anni;  
d) coloro che sono amministratori , revisori dei conti o dipendenti di concessionari di pubblici servizi, di enti, di istituzioni dipendenti dal Comune o di enti e società con partecipazione di capitale comunale .  
e) coloro che ricoprono incarichi di responsabilità comunque denominati in sindacati, partiti e movimenti politici a livello comunale e provinciale;  
Qualora si accerti l'esistenza di cause originarie o sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità non tempestivamente rimosse, il sindaco convoca il Consiglio Comunale perché provveda a pronunciare a norma di legge la decadenza.  
L'elezione del nuovo difensore civico deve effettuarsi entro 60 giorni dalla pronuncia di decadenza.

#### Art. 10:REVOCA

Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico per gravi motivi connessi all'esercizio delle

sue funzioni, sulla base di una mozione firmata da 1/3 dei Consiglieri comunali.  
La revoca, previa acquisizione delle deduzioni da formularsi dal difensore civico entro il termine di 15 giorni dalla relativa notifica, deve essere posta all'ordine del giorno del Consiglio e da questo discussa entro i successivi 15 giorni. La revoca è deliberata dal Consiglio Comunale nei modi e nelle forme di cui all'art.82 dello Statuto Comunale.

#### Art. 11: DIMISSIONI

Le dimissioni sono presentate per iscritto dal difensore civico al segretario comunale che le trasmette al Sindaco.

Esse devono essere assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

L'elezione del nuovo difensore civico deve avvenire entro 60 giorni dalla presentazione delle dimissioni .